

REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/71 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1971

relativo a misure di intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968 ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1795/71 ⁽⁴⁾ ha determinato le modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine; che conformemente all'articolo 3 di questo regolamento le misure di intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 possono essere decise previa constatazione che per due settimane consecutive ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento; che, tuttavia, quando può essere nettamente fissata la tendenza del mercato, si può derogare alla constatazione per due settimane, prendendo in considerazione una sola settimana;

considerando che l'evoluzione stagionale dei prezzi dei bovini adulti nella Comunità segna una tendenza al ribasso, che è particolarmente netto sul mercato tedesco ed in special modo nella regione I, definita nel regolamento (CEE) n. 1097/68; che tale tendenza dovrebbe perdurare;

considerando che, d'altro conto, il prezzo degli « Ochsen A » constatato nei mercati rappresentativi della regione I da diverse settimane è inferiore al prezzo calcolato applicando al prezzo al disotto del quale vengono adottate le misure di intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 il coefficiente applicabile agli « Ochsen A » di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1097/68;

considerando che è necessario prevedere fin d'ora le modalità di applicazione delle misure d'intervento in

detta regione affinché gli acquisti possano essere effettuati non appena venga constatato che le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68 ricorrono simultaneamente;

considerando che, nella situazione attuale, è opportuno procedere agli acquisti per il tramite di un organismo di intervento per quanto concerne i quarti anteriori ed i quarti posteriori;

considerando che per garantire un efficace sostegno del mercato conviene fissare un prezzo di acquisto per i quarti anteriori e per i quarti posteriori tenendo conto del rapporto di prezzo normalmente constatato tra ciascuno di questi quarti, da un lato, e le carcasse, mezzene e quarti compensati dall'altro; che il prezzo delle carcasse, mezzene e quarti compensati può essere calcolato applicando al prezzo massimo di acquisto, quale risulta dall'applicazione agli « Ochsen A » dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 nella regione I, il coefficiente medio di conversione constatato per questa qualità nel corso degli anni precedenti;

considerando che conviene autorizzare la Repubblica federale di Germania a far trasformare i quarti posteriori a mezzo sezionamento per limitare le spese causate dall'ammasso in magazzini frigoriferi, comprese le spese di congelamento;

considerando tuttavia che i sottoprodotti commestibili derivanti dalla rifilatura dei quarti posteriori debbono essere smerciati non appena ottenuti onde evitare perdite economiche dovute alla congelazione ed all'ammasso; che è opportuno ricorrere alla vendita ad un prezzo forfettario prefissato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla data da fissare conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1097/68 l'organismo di intervento designato dalla Repubblica federale di Germania acquista, nella regione I di cui

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.

⁽⁴⁾ Vedasi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

all'articolo 1 dello stesso regolamento, le carni ad esso offerte provenienti da « Ochsens A » ai sensi della regolamentazione nazionale, e conformi alle presentazioni di cui all'allegato II, punto 1 b) e c) del regolamento (CEE) n. 1097/68 ad eccezione dei quarti a taglio netto.

Articolo 2

Il prezzo di acquisto franco frigorifero dei centri di intervento per le carni provenienti da « Ochsens A » è per i

	<i>u.c./100 kg di peso netto</i>
a) quarti anteriori, taglio a 7 costole con fianco :	109,290
b) quarti posteriori, taglio a a 6 costole, detto « pistola » :	169,399

Articolo 3

L'organismo di intervento è autorizzato

- a) a fare trasformare a mezzo sezionamento nei 6

tagli seguenti i quarti posteriori di cui all'articolo 2 b) :

1. « Oberschale mit Deckel »,
2. « Kugel »,
3. « Unterschale »,
4. « Hüfte »,
5. « Filet mit Kopf »,
6. « Roastbeef »,

presentati secondo le specificazioni tecniche nazionali ;

- b) a procedere alla vendita, al prezzo di 189,891 unità di conto per 100 kg di peso netto, dei sottoprodotti magri commestibili che risultano dalla rifilatura di detti tagli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI